

EXTRA STATUM NULLA PERSONA. *UMANITÀ IN FUGA*

EDOARDO GREBLO

Università di Trieste

Dipartimento di Studi umanistici

edgreblo@tin.it

ABSTRACT

Every attempt to unambiguously distinguish between economic and forced migrants is made more difficult by the overlapping of the reasons lying at the roots of mobility. Rarely is a single cause enough to push people to leave one's home country for another. And yet, critical analysis of the language, the taxonomies and the distinction categories is essential. The analytic distinction between self-initiated and compelled or forced migration has the advantage of drawing attention to the different value that needs to be recognized in the claims and the rights of economic migrants compared with those of refugees: the latter, differently from the former, have had no choice as for the decision of leaving and therefore they hold a specific moral right – and, in theory, also a legal one.

KEYWORDS

Borders, citizenship, refugees, migrants, sovereignty.

Un tempo si poteva affermare: *extra ecclesiam nulla salus*. Con la nascita degli Stati nazionali moderni questo principio si è trasformato: *extra statum nulla persona*. Trasformato, ma senza perdere nulla della sua potenza originaria. Oggi, infatti, è alla base di ciò che significa essere un rifugiato. Nessuno più di Hannah Arendt ha riflettuto su questo fenomeno. Nella pagine dedicate alle migrazioni forzate avvenute tra le due guerre e alla fine dell'illusione nei diritti umani, Arendt parla degli apolidi, individui costretti a vivere al di fuori di ogni comunità e confinati nella loro condizione naturale, come del “gruppo umano più caratteristico della storia contemporanea”.¹ Arendt pensava che la condizione degli apolidi, e di figure analoghe come quelle dei rifugiati e dei profughi, oltre a essere l'esito prevedibile della Prima guerra mondiale preludesse agli orrori della Seconda, ma le sue analisi hanno un valore profetico e vanno ben al di là dell'epoca a cui si riferiscono. Si pensi alle frettolose conclusioni ricavate quasi trent'anni fa dal crollo del muro di Berlino,

¹ H. Arendt, *Le origini del totalitarismo* (1951, 1966²), trad. it. di A. Guadagnin, *Introduzione* di S. Forti, Einaudi, Torino 2004, p. 385.

dal collasso del comunismo e dalla conseguente fine dell'ordine bipolare, che salutavano nel 1989 “la fine della storia” e l'avvento di un nuovo ordine planetario. Il terzo dopoguerra ha certamente segnato un salto di paradigma nella politica mondiale. Non solo, però nel senso di un nuovo ordine economico del mondo caratterizzato dall'imporsi dell'economia di mercato nella sua forma neoliberistica, ma anche in quello di un nuovo disordine, caratterizzato da aspetti sempre più evidenti di frammentazione e violenza – aspetti dei quali la cosiddetta “crisi dei rifugiati” è una conseguenza diretta, vistosa e drammatica.

Alla configurazione geopolitica polarizzata tipica del confronto tra Occidente e comunismo reale è subentrata una serie apparentemente incontrollabile di conflitti esplosi in numerose aree del pianeta – conflitti che alimentano la fuga di milioni di esseri umani da “Stati falliti” o da Stati in piena disgregazione.² Oltre la metà delle persone alla ricerca di un rifugio sicuro proviene da paesi sconvolti da guerre: Siria (5,5 milioni), Afghanistan (2,5 milioni), Sud Sudan (1,4 milioni). Molti altri da paesi travagliati da conflitti endemici o che si protraggono da anni: Libia, Somalia, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Birmania, Eritrea, Yemen, Burundi eccetera.³ Appare evidente come vi sia un rapporto molto stretto tra guerre e migrazioni forzate. Le cause all'origine del nuovo fenomeno degli “Stati falliti” – e tra queste vi è anche l'intervento diretto degli Stati occidentali – possono essere oggetto di discussione. Ma le cifre non lasciano scampo. Il numero di esseri umani costretti ad abbandonare le proprie case è in costante crescita. La maggior parte delle persone in fuga rimane all'interno dei rispettivi paesi, ma quasi un terzo, oltre 22,5 milioni su un totale di 66,5 milioni di persone *forcibly displaced*, non può o non vuole rimanervi, nel timore di persecuzioni imputabili a nazionalità, religione o opinioni politiche. Non hanno altra alternativa se non quella di attraversare una frontiera e diventare perciò dei rifugiati. I rifugiati non sono come gli altri migranti: mentre, almeno in linea di principio, i migranti economici compiono una scelta volontaria motivata dalla ricerca di migliori opportunità, i rifugiati sono costretti ad abbandonare i luoghi d'origine perché vittime di sistematiche violazioni dei loro diritti umani. Dag Hammarskjöld, il quale ne era stato segretario generale, affermava che “l'ONU non è stata creata per portare l'umanità in paradiso, ma per salvarla dall'inferno”. Si potrebbe dire lo stesso per i migranti forzati, costretti a fuggire da paesi in cui ogni autorità pubblica è pressoché interamente destituita, perché vittime di guerre civili, cleptocrazie, colpi di Stato e signori della guerra. Anche loro “non

² A. Betts e P. Collier, *Refuge. Transforming a Broken Refugee System*, Allen Lane, The Penguin Press, 2017, pp. 25-48.

³ <http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html>

vanno alla ricerca di un paradiso situato da qualche altra parte, ma solo di fuggire dall'inferno in cui vivono".⁴

In effetti, la categoria di *forced migration* è piuttosto controversa perché, in molte circostanze, la difficoltà di accertare quale sia la dimensione prevalente sembra rendere la divisione essenzialmente convenzionale.⁵ I migranti per motivi di lavoro e i rifugiati si muovono entro condizioni e regimi giuridici diversi. Tuttavia, molto spesso povertà e conflitti vanno a braccetto: sottosviluppo e malgoverno, impoverimento e guerre endemiche sono strettamente collegati. "Queste condizioni sono la causa sia di migrazione economica, sia di fuga per motivi politici, [...] tanto da spingere l'ACNUR a impiegare il termine di 'flussi misti'".⁶ Ma ciò non esclude l'esigenza di identificare e descrivere in modo preciso i soggetti migranti costretti a forme di migrazione forzata, soprattutto per individuare strumenti efficaci di protezione giuridica e umanitaria. È perciò vero che ogni tentativo di distinguere in modo univoco tra migranti economici e migranti forzati è complicato dalla sovrapposizione tra le motivazioni all'origine della mobilità, poiché è raro che una sola causa sia sufficiente a indurre le persone ad abbandonare il proprio paese per spostarsi in un altro.⁷ Ciò nonostante, anche se "c'è un'ampia zona grigia",⁸ è essenziale analizzare e sottoporre a una verifica critica il linguaggio, le tassonomie e le distinzioni categoriali. La distinzione analitica tra migrazione *self-initiated* e migrazione *forced* o *compelled* ha il vantaggio di richiamare l'attenzione sul diverso valore che va riconosciuto alle rivendicazioni, e ai diritti, dei migranti economici rispetto a quelli dei rifugiati: questi ultimi, a differenza dei primi, non hanno avuto scelta riguardo alla decisione di partire e sono pertanto titolari di uno specifico diritto morale – e, in teoria, anche giuridico. È per questo che il diritto dei governi di regolare discrezionalmente l'arrivo degli stranieri riconosciuto a livello internazionale, può – e deve – essere limitato dai vincoli che derivano dall'adesione

⁴ Cfr. T. Kuhlman, *Towards a Definition of Refugees*, Refugee Studies Centre Documentation Centre, University of Oxford, 1991, p. 8; A. Betts e P. Collier, *Refuge. Transforming a Broken Refugee System*, cit., p. 38.

⁵ Secondo S. Marras, la categoria di rifugiato è "il prodotto di una mediazione burocratica operata da agenti esterni" che risponde a interessi geopolitici, politici ed economici (S. Marras, *Falsi rifugiati? Pratiche di etichettamento di richiedenti asilo alla frontiera*, "Mondi Migranti", 3, 2009, p. 80). Cfr. anche R. Zetter, *Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity*, "Journal of Refugee Studies", 1, 1991, p. 39; A. Mubi Brighenti, *Territori migranti. Spazio e controllo della mobilità globale*, Verona, Ombre Corte, 2009, p. 80; F. Pastore, *Dobbiamo temere le migrazioni?*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 47.

⁶ S. Castles e M.J. Miller, *L'era delle migrazioni. Popoli in movimento nel mondo contemporaneo* (2009), Bologna, Odoya, 2012, p. 58.

⁷ M. Agier, "Forced Migration and Asylum: Stateless Citizens Today", in C. Audebert e M. Kamel Dorai (a cura di), *Migration in a Globalised World. New Research Issues and Prospects*, Amsterdam, IMISCOE Research, Amsterdam University Press, 2010, p. 189.

⁸ S. Allievi e G. Dalla Zuanna, *Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione*, Roma-Bari, Laterza, 2016, p. 85.

alle Convenzioni internazionali, prima fra tutte la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967. Gli Stati firmatari hanno l'obbligo, non solo morale ma anche giuridico, di non procedere al rimpatrio forzato dei rifugiati e dei richiedenti asilo nel paese di origine quando ciò possa comportare un chiaro pericolo per la loro vita e la loro libertà.

Ora, come ha osservato George Lakoff, “la categorizzazione non è un problema da prendere alla leggera”.⁹ E questa osservazione vale, a maggior ragione, per concetti nei quali le dimensioni descrittive, politiche e normative si intrecciano pressoché inestricabilmente, come nel caso del concetto di “rifugiato”. Secondo un primo approccio, è possibile operare una chiara distinzione tra migranti economici e rifugiati a seconda del carattere volontario o coatto dell'espatrio. La categoria di rifugiato si riferisce, in prima battuta, alle persone costrette a una fuga improvvisa e non programmata a causa delle “pratiche di violazione dei diritti umani” che sono costrette a subire.¹⁰ Si tratta di una categoria ricavata da circostanze fattuali: una situazione oggettiva e imprevista trasforma persone ‘normali’ in vittime anonime delle circostanze e le priva di ogni autonomia e capacità di *agency*. A questa definizione, presuntivamente oggettiva, si contrappone l'idea che la definizione giuridica di rifugiato non si limiti a circoscrivere una forma specifica di mobilità umana, la mobilità forzata, ma contribuisca a *definirla* sulla base di scelte strategiche. Può essere l'esito di un processo di “etichettamento” con il quale si creano categorie circoscritte, in modo da attribuire agli individui che vi corrispondono interessi e bisogni specifici, per esempio asilo e protezione. Alla definizione si accompagna una forma di stereotipizzazione, così da rendere la soggettività di chi viene etichettato coerente con l'etichetta attribuita e da predeterminarne, di conseguenza, il comportamento. Si tratta di una procedura che si suppone neutrale, puramente amministrativa e burocratica, e che non richiede perciò alcuna partecipazione da parte di chi ne è destinatario.¹¹

La difficoltà di colare il concetto nello stampo di una definizione univoca nasce anche dal fatto che il dibattito coinvolge discipline e saperi non sempre reciprocamente traducibili, e questo contribuisce ad alimentare quella “impenetrabile giungla” semantica che avvolge la categoria e che comprende una serie di sinonimi: “sfollato, evacuato, delocalizzato, sgomberato, espulso, deportato, espatriato, relegato, estradato, scomunicato”.¹² Una proliferazione di definizioni cui si accompagna la comparsa di categorie stigmatizzanti nei media e nel discorso

⁹ G. Lakoff, *Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*, Chicago, University of Chicago Press, 1987, p. 5; A.R. Zolberg, A. Suhrke e S. Aguayo, *Escape from Violence. Conflict and the Refugee Crisis*

in the Developing World, New York-Oxford, Oxford University Press, 1989, pp. 3 ss.

¹⁰ S. Marras, *Falsi rifugiati? Pratiche di etichettamento di richiedenti asilo alla frontiera*, cit., p. 80.

¹¹ R. Zetter, *Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity*, cit., pp. 39 ss.

¹² P. Tabori, *The Anatomy of Exile: A Semantic and Historical Study*, London, Harrap and Co., 1972, p. 23.

pubblico avverso *sia* ai rifugiati *sia* ai migranti, come “clandestino”, “richiedente asilo illegale”, “rifugiato economico”, “migrante/richiedente asilo senza documenti”. La galoppante proliferazione di queste etichette equivoche non è casuale, poiché la tendenza a esercitare un lavoro di sorveglianza rigida e sospettosa per distinguere i “veri” dai “falsi” rifugiati è indicativa della volontà di creare situazioni in cui lo statuto giuridico e politico del rifugiato finisce sempre più per convergere su quello del migrante “illegale”.¹³ E siccome “uno sguardo sospettoso trova sempre quello che cerca”,¹⁴ la minaccia di illegalizzazione rende ancora più vago e arbitrario il confine che separa i rifugiati e i richiedenti asilo dai migranti economici e spinge gli Stati a praticare una sorta di “*refoulement* preventivo”¹⁵. Tutto ciò rende quanto mai necessario provare a fare un po’ di chiarezza in merito, “perché le definizioni contano”¹⁶ quando si tratta – in un mondo risorse (talvolta volutamente) scarse – di decidere quali debbano essere le priorità in materia di accoglienza e protezione.

1. UN CONCETTO CONTROVERSO

Una prima difficoltà è data dal fatto che, come si accennava, il concetto di rifugiato è sia descrittivo sia normativo. Anzi, mai come in questo caso definire equivale a prescrivere, cioè a compiere un atto performativo, nel senso che, più che descrivere una realtà (presuntivamente) oggettiva, si tratta di costruire la realtà che si intende definire e che può mutare a seconda del contesto e del punto di vista adottato. Per esempio, se ci si colloca nella prospettiva dei governi dei paesi di arrivo che tentano di giustificare procedure di espulsione e di non applicare il più importante principio posto a tutela dei rifugiati, quello di *non-refoulement*, la definizione sarà quanto più restrittiva possibile, sia in senso procedurale sia sostanziale. Non caso, per depoliticizzare le cause del loro spostamento è stato coniato il termine di *bogus refugees*, i cosiddetti “finti rifugiati”, migranti irregolari

¹³ S. Mezzadra e B. Neilson, *Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale* (2013), Bologna, il Mulino, 2014, p. 185; S. Scheel e V. Squire, “Forced Migrants as ‘Illegal’ Migrants”, in E. Fiddian Qasmiyeh *et al.* (a cura di), *The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies*, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 163-171; P. Essed e R. Wesenbeek, “Contested Refugee Status: Human Rights, Ethics and Social Responsibilities”, in P. Essed, G. Frerks e J. Schrijvers (a cura di), *Refugees and the Transformation of Societies: Agency, Policies, Ethics and Politics*. New York, Berghahn Books, 2004, pp. 53-65; S. Karakayali e E. Rigo, “Mapping the European Space of Circulation”, Pp. 123-44 N. De Genova e N. Preutz (a cura di), *The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement*, Durham, NC, Duke University Press, 2010, pp. 123-144.

¹⁴ S. Žižek, *Il coraggio della disperazione* (2017), Milano, Ponte alle Grazie, 2017, p. 234.

¹⁵ C. Marchetti, *Un mondo di rifugiati. Migrazioni forzate e campi profughi*, Bologna, Emi, 2006.

¹⁶ A.R. Zolberg, A. Suhrke e S. Aguayo, *Escape from Violence. Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World*, cit., p. 3.

che “saltano la fila” e approfittano dei sistemi nazionali d’asilo per regolarizzare la loro presenza.¹⁷ Ma se una definizione restrittiva corre il rischio di negare protezione e assistenza umanitaria a chi ne avrebbe diritto e quindi di giustificare il colpevole disimpegno degli Stati,¹⁸ una a maglie più larghe può addossare ai paesi di arrivo oneri finanziari destinati a gravare sul bilancio pubblico, innescare reazioni ingiustificate di rigetto negli umori più profondi della società e alimentare reazioni di chiusura indiscriminata. La concessione dello status di rifugiato e la concessione del diritto d’asilo sono risorse scarse, la cui scarsità non è però di natura fisica, ma dipende da ragioni essenzialmente politiche.

Anche la categoria di rifugiato potrebbe essere perciò considerata come uno dei molti “*essentially contested concept*” presenti nel lessico politico,¹⁹ ossia concetti che non lasciano spazio a definizioni precise, o perché mancano le condizioni necessarie e sufficienti oppure perché non è possibile dimostrare quale sia la migliore tra quelle in competizione. Nel caso del concetto di rifugiato, esso è controverso per varie ragioni: anzitutto perché implica un giudizio di valore; in secondo luogo, perché in esso si stratificano concetti complessi e controversi – persecuzione, Stato, confine, internazionale, forzato e protezione, solo per fare un esempio; e infine perché le norme che ne fissano le condizioni di applicazione sono passibili di innumerevoli aggiustamenti e compromessi. Ma c’è una ulteriore ragione che contribuisce ad alimentare incertezze e ambiguità. I rifugiati sono persone che si sono viste costrette ad attraversare un confine internazionale e che non possono fuggire dal paese d’origine se non ricevono accoglienza in un paese diverso da quello di provenienza. In un mondo costituito da Stati o comunità politiche di appartenenza mutuamente esclusivi, le persone non possono lasciare il proprio paese se non trovano un altro Stato disposto ad accoglierle.²⁰ Il risultato è che il riconoscimento dello status di rifugiato dipende dai luoghi e dalle circostanze e risulta spesso assoggettato a dinamiche regolative fortemente discrezionali, che rendono talvolta arbitrario il

¹⁷ E. Neumayer, *Bogus Refugees? The Determinants of Asylum Migration to Western Europe*, “International Studies Quarterly”, 3, 2005, pp. 389-409; T. Hayter, *Open Borders. The Case Against Immigration Controls*, London, Pluto Press, 2000; J. Valluy, “La metamorfosi dell’asilo in Europa. Dalle origini del ‘falso rifugiato’ al suo internamento”, in S. Palidda, (a cura di), *Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa*, X Book, Milano 2009, pp. 44-53.

¹⁸ Ucarer fa notare come negli ultimi anni si sia verificato uno “spostamento dalla protezione *dei* alla protezione *dai* richiedenti asilo” (E.M. Ucarer, *Managing Asylum and European Integration: Expanding Spheres of Exclusion?*, “International Studies Perspectives”, 3, 2001, p. 289).

¹⁹ W.B. Gallie, “Essentially Contested Concept”, in M. Black (a cura di), *The Importance of Language*, Ithaca-London, Cornell University Press, 1976, pp. 121-146.

²⁰ “Quando si lascia un club, un matrimonio o persino un lavoro, non è necessario, per esercitare il proprio diritto di associazione, avere immediatamente a disposizione un’altra associazione analoga. [...] Ma se si vuole esercitare il diritto di abbandonare uno Stato è necessario che ve sia un altro in cui poter entrare” (P. Cole, “Open Borders: An Ethical Defense”, in C.H. Wellman e P. Cole (a cura di), *Debating the Ethics of Immigration: Is There a Right to Exclude?*, New York, Oxford University Press, Part Two, 2011, p. 209).

processo di produzione normativa e di applicazione giudiziaria. Sono gli Stati a decidere se riconoscere a uno specifico fenomeno migratorio un carattere volontario oppure politico e forzato. Come ha scritto Michel Agier, “rifugiato, sfollato e richiedente asilo respinto sono tre categorie storiche che, riferite alla sua biografia di *displacement*, possono essere applicate alla stessa persona nell’arco di un numero limitato di anni o di mesi”.²¹

È perciò evidente che il senso della definizione categoriale eccede ogni criterio descrittivo di appartenenza. In altre parole, andrebbe superata la prospettiva secondo la quale il “rifugiato” esisterebbe come una categoria sociologica direttamente prodotta dai trattamenti, istituzioni e pratiche della persecuzione o dell’oppressione che costringono gli esseri umani alla fuga.²² La definizione giuridica di “rifugiato” presenta margini di interpretazione che si ampliano o si restringono a seconda delle condizioni politiche e delle pratiche di riconoscimento sociale. Se, per esempio, si ritiene che la categoria di rifugiato debba servire a proteggere il diritto universale degli esseri umani di scegliere la vita che essi ritengono opportuno vivere, allora i confini semantici del concetto possono allargarsi sino a includere gli sfollati interni. E in effetti, in linea di principio il problema dei rifugiati coinvolge un numero ancora più elevato di persone, che vivono in condizioni analoghe di paura, precarietà e sofferenza e che però sono rimaste all’interno dei confini dei rispettivi Stati. Di conseguenza, potrebbe essere opportuno rivedere o adattare gli elementi che costituiscono la definizione e ciò può avvenire soltanto a condizione di prendere in considerazione la logica di fondo che ispira la costruzione del concetto, nella quale si sedimentano dimensioni reali e immaginarie, economiche e culturali, sociali e politiche. Naturalmente, i tentativi dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) di rivedere gli elementi che definiscono il concetto di “rifugiato” incontrano le resistenze degli Stati, per i quali è il proprio il carattere “essenzialmente contestato” del concetto a favorire scelte politiche discrezionali.

Se la dimensione analitica necessaria a identificare i tratti specifici dell’identità e dell’agire sociale della categoria di migrante forzato si presta poco e male a denominare ed etichettare “in positivo” la categoria di “rifugiato”, potrebbe essere utile chiedersi: chi *non* è un “rifugiato”?, e riprendere la distinzione tra migranti volontari per motivi economici e migranti involontari “in negativo”, per così dire. La distinzione, come si è visto, è decisamente controversa: le polemiche che infiammano l’opinione pubblica europea riguardo alla distinzione tra rifugiati e migranti hanno sullo sfondo l’idea secondo la quale non vi sarebbero obblighi particolari nei confronti dei migranti, mentre ce ne sono invece nei confronti dei rifugiati. Siccome la Convenzione di Ginevra obbliga gli Stati firmatari ad attuare il principio di *non-refoulement*, i settori dell’opinione pubblica e del mondo politico che propendono

²¹ M. Agier, “Forced Migration and Asylum: Stateless Citizens Today”, cit., p. 187.

²² Sulla categoria di “persecuzione”, cfr. M.E. Price, *Rethinking Asylum: History, Purpose, and Limits*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 103-145.

per una politica generalizzata di chiusura accusano i rifugiati di essere in realtà dei migranti economici che sfruttano la richiesta di asilo allo scopo strumentale di aggirare le politiche migratorie decise dagli Stati. Per questo, e proprio per suggerire una operazione politico-culturale di segno opposto, è quanto mai necessario distinguere e rispondere alla domanda: una volta assodato che i rifugiati sono tutti migranti, quali migranti non sono rifugiati?

In primo luogo, il rifugiato non è un semplice migrante. In linea teorica, alcune persone intraprendono l'esperienza della migrazione internazionale e decidono di spostarsi alla ricerca di migliori opportunità e migliorare le loro condizioni di vita, come i *target earners*, migranti che tornano a casa una volta raggiunta la soglia di guadagno prestabilita. Nel caso dei rifugiati e dei richiedenti asilo le cose stanno diversamente: l'abbandono del proprio paese avviene a causa di una qualche forma di persecuzione, che si tratti di guerra civile o pericolo di vita dovuto a discriminazioni su basi politiche, etniche, religiose. "È la riluttanza a sradicare se stessi, e l'assenza di motivazioni originarie positive a insediarsi altrove, che caratterizza tutte le decisioni dei rifugiati e distingue il rifugiato dal migrante volontario".²³ I migranti sono persone che decidono di spostarsi volontariamente, senza l'intervento di un fattore esterno e con la speranza di migliorare le loro condizioni materiali e sociali. I rifugiati stanno invece cercando di ricostruire la vita che hanno perduto.²⁴ In secondo luogo, il rifugiato non è semplicemente il membro di un gruppo minoritario perseguitato. Le minoranze possono subire passivamente l'oppressione e la persecuzione, oppure possono sfidare l'autorità e la legittimità dello Stato e compiere ogni sforzo per conquistare i diritti all'autogoverno che costituiscono la minoranza come istituzione legittimata a produrre diritto. Entrambe le eventualità possono essere tali da costringere le persone a fuggire dalle loro case e a cercare rifugio altrove. Tuttavia, almeno sino a quando una minoranza coltiva la convinzione che sia possibile creare un ordinamento in grado di tutelare tutti i suoi membri e di regolare le relazioni con la comunità politica maggioritaria, essa continuerà a vivere la propria vita all'interno della collettività dominante. Ai rifugiati è stata violentemente negata proprio questa possibilità, poiché è stata loro impedita ogni coesistenza giuridicamente equiparata con gli altri nazionali e si sono perciò visti costretti da circostanze più forti di loro a tagliare i ponti con la comunità nazionale originaria. In terzo luogo, il rifugiato non è 'illegale'. Gli strumenti giuridici internazionali gli riconoscono il diritto di chiedere asilo. Vedersi riconosciuto lo status di rifugiato equivale a essere riconosciuti giuridicamente come individui cui il diritto internazionale garantisce protezione umanitaria ai sensi della

²³ E. F. Kunz, *The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement*, "International Migration Review", 2, 1973, p. 130.

²⁴ D. Joly, *Odysean and Rubicon Refugees: Toward a Typology of Refugees in the Land of Exile*, "International Migration", 6, 2002, p. 6.

Convenzione di Ginevra, per cui l'espressione "rifugiato illegale" è semplicemente un controsenso.

In effetti, la distinzione tra migrante economico e migrante forzato non sempre può prestarsi a descrivere la gamma vasta e diversificata delle innumerevoli posizioni soggettive, poiché questi due idealtipi non sono che i poli di un *continuum* entro il quale è spesso possibile individuare realtà diversificate e, per molti aspetti, sovrapponibili. Non è detto, perciò, che essa corrisponda esattamente a due estremi che si escludono vicendevolmente. Politiche persecutorie attuate nei confronti di alcuni settori della popolazione, come quelle dirette contro gli ebrei russi alla fine del diciannovesimo secolo, possono minare la loro posizione economica al punto da renderne impossibile la sopravvivenza e da spingerli a vedere nella fuga l'unica alternativa praticabile.²⁵ Allo stesso modo, si potrebbe sostenere che anche i disastri naturali come la siccità o le inondazioni possono da soli creare masse di rifugiati se lo Stato non riesce a rispondere in modo adeguato, per cui una inadeguata risposta (politica) agli eventi che provocano il fallimento economico può essere causa diretta della creazione dei rifugiati.²⁶ Le cause economiche e le cause politiche della fuga sono inestricabilmente legate e la distinzione tra migranti (volontari) e rifugiati (involontari) può essere talvolta difficile da applicare. Nel tentativo di produrre una definizione in chiave sociologica, Tom Kuhlman ha proposto di considerare i rifugiati come "migranti involontari internazionali". Per comprendere il fenomeno, occorrerebbe cioè attribuire maggiore peso ai criteri di classificazione del fenomeno migratorio piuttosto che ai suoi aspetti spaziali e temporali. Dopo tutto, da un punto di vista spaziale il rifugiato è un migrante "internazionale" e lo status di rifugiato temporaneo può protrarsi per un tempo indefinito, sino a quando si verificano le condizioni che rendono possibile il rimpatrio. I rifugiati pertanto rientrano nella categoria di migrazione "forzata" o "coatta", che dipende dalla rottura delle relazioni tra lo Stato e i suoi cittadini. Anche Kuhlman ritiene che non sia possibile stabilire una chiara linea di distinzione tra migrazione volontaria e migrazione involontaria, dal momento che la migrazione "volontaria" può essere talvolta così fortemente condizionata da pressioni esterne che all'individuo non viene lasciata altra scelta che non sia quella di abbandonare il proprio paese. Neppure l'individuazione dei fattori *push-pull* – che attribuiscono le cause della migrazione a una combinazione di "fattori di espulsione", che spingono le persone a lasciarsi alle spalle il paese di origine (come l'assenza di opportunità economiche o la persecuzione politica), e di "fattori di attrazione" (come migliori opportunità economiche e libertà politica), che richiamano i migranti verso un determinato paese di destinazione – riesce a fornire chiare indicazioni in proposito. Nel caso dei migranti andrebbero presi in

²⁵ A. R. Zolberg, A. Suhrke e S. Aguayo, *Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World*, cit., p. 32.

²⁶ A. E. Shacknove, *Who Is a Refugee?*, "Ethics" 95, 1985, p. 276.

considerazione entrambi i fattori, mentre nel caso dei rifugiati i “fattori di espulsione” avrebbero verosimilmente un peso decisamente maggiore.

In realtà, sostiene Kuhlman, lo studio di specifiche esperienze migratorie getta ombre su questo approccio: per esempio, non sono le persone più povere quelle che si spostano perché, molto semplicemente, non se lo possono permettere, oppure le persone si spostano in un paese specifico e non in un altro, come i turchi in Germania o gli algerini in Francia. In altre parole, i “fattori di espulsione” e i “fattori di attrazione” non possono essere rilevati isolando gli uni dagli altri, e ciò non contribuisce, ancora una volta, a dissipare le ambiguità teoriche e la confusione analitica; piuttosto, a contare è soprattutto è la differenza percepita tra il luogo di origine e il luogo di destinazione. L’unica soluzione, pertanto, è quella di considerare i migranti forzati come persone a cui è dovuta prioritariamente la protezione e la tutela contro il male e la minaccia del male che altre persone possono infliggere loro. Si tratta di individui fisicamente costretti a lasciare le loro case oppure impossibilitati a rimanervi per effetto di circostanze drammaticamente avverse, che non possono fare rientro nel loro paese sino a quando non potranno considerare definitivamente cessata la paura della sofferenza socialmente evitabile. Pertanto, la scelta dei paesi di accoglienza di rendere la destinazione meno attrattiva – per esempio scoraggiando, ostacolando o impedendo il godimento dei benefici dello Stato sociale – è abbastanza futile, in quanto l’attrattiva della migrazione riposa in larga misura proprio sull’assenza di quei trattamenti, istituzioni e pratiche della crudeltà e dell’oppressione che sono invece presenti nei luoghi di origine.²⁷

2. UNO SGUARDO RETROSPETTIVO

La definizione giuridica contenuta nella Convenzione del 1951 costituisce la pietra angolare del regime migratorio che si applica ai rifugiati. La Convenzione definisce rifugiato “chiunque abbia giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”. Questa definizione rappresenta l’esito conclusivo di una serie di tentativi volti a definire e categorizzare gli specifici gruppi di “rifugiati” che avevano fatto la loro comparsa nel periodo tra le due guerre. Gli studiosi di diritto hanno proposto di distinguere, nella disciplina giuridica del rifugio, tra le prospettive

²⁷ T. Kuhlman, *Towards a Definition of Refugees*, Refugee Studies Centre Documentation Centre, University of Oxford, 1991, pp. 6-9.

giuridiche, sociali e individualistiche di volta in volta prevalenti. Le prime definizioni, coerenti con l'indirizzo giuridico applicato tra il 1920 e il 1935, costituivano la risposta al ritiro della protezione *de jure*, e cioè alla perdita di tutela formale, da parte dello Stato di origine. L'approccio "sociale" introdotto tra il 1935 e il 1939 era focalizzato sull'esigenza di provvedere all'assistenza internazionale suscettibile di garantire la sicurezza del "rifugiato" – rivolta, nella maggior parte dei casi, a coloro che fuggivano dalla persecuzione nazista. L'approccio "individualista", dominante tra il 1938 e il 1950, rinunciava a una procedura di determinazione basata su categorie politiche o sociali e concentrava l'attenzione sulla specificità di ogni singolo caso, sulla base di una ingiustizia percepita o di una incompatibilità fondamentale con lo Stato di origine.²⁸ È naturalmente quel che resta dell'approccio individualista a fornire i presupposti per la definizione della Convenzione del 1951, la definizione ancora oggi valida sul piano del diritto internazionale.

I tre approcci distinti da Hathaway sono rivelatori del diverso significato che la categoria di "rifugiato" ha assunto di volta in volta, a seconda degli assetti giuridici e politici che si sono evoluti sullo sfondo di mutevoli circostanze storiche. La decisione di optare a favore di una definizione univoca riferibile altrettanto univocamente a gruppi chiaramente definiti di persone lascia capire come la questione dei rifugiati venisse considerata un problema circoscritto, relativo a individui, situazioni, luoghi e momenti chiaramente identificabili. Per rispondere al problema sembrava perciò sufficiente affrontarlo caso per caso, situazione per situazione. Non appena però in tutta Europa il numero dei rifugiati cominciò a diventare un fenomeno di massa e nella comunità internazionale si diffuse la consapevolezza delle persecuzioni o delle ingiustizie che i soggetti in fuga subivano nei paesi di origine, la risposta cominciò a essere orientata in un senso prevalentemente umanitario, al fine di ricomprendere le vittime di avvenimenti politici e sociali di ampia portata. Quando infine i numeri raggiunsero vertici in precedenza inimmaginabili, si fece strada l'idea che fossero necessari mutamenti sostanziali – un rifugiato è un individuo la cui vita in patria è offesa, degradata o azzerata e che non può essere lasciato alla porta, molte migliaia di rifugiati sono una minaccia e un onere. I differenti approcci adottati nei differenti momenti storici per definire il "rifugiato" sono perciò strettamente intrecciati ai dibattiti che investono il ruolo degli Stati nazionali e i loro interessi, preoccupazioni e identità. Tutti e tre gli approcci lasciano comunque trasparire la convinzione che il "rifugiato" fosse un problema transitorio, una questione temporanea provocata da alcune specifiche trasformazioni della società internazionale e che avrebbe potuto essere risolta non appena la situazione si fosse normalizzata. Infatti, la costituzione delle agenzie per i rifugiati avvenuta immediatamente dopo le due guerre mondiali, l'Alto Commissario per i Rifugiati della Lega delle Nazioni del 1921 e l'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati del 1946 rispettivamente, prevede in

²⁸ J. C. Hathaway, *The Law of Refugee Status*, Toronto, Butterworths, 1991, pp. 2-5.

entrambi i casi una durata precisa: l'idea, evidentemente, era che il problema dei rifugiati non fosse destinato a protrarsi nel tempo e che, in prospettiva, l'organizzazione creata per fornire assistenza e sicurezza fosse destinata a diventare superflua. L'UNHCR si colloca nel solco di questa tradizione: è infatti una agenzia temporanea delle Nazioni Unite la cui costituzione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Naturalmente, l'importanza pratica della definizione giuridica contenuta nella Convenzione del 1951 non può essere sottovalutata. La definizione ha costituito la pietra angolare della risposta fornita dalla comunità internazionale alla migrazione forzata avvenuta nel secondo dopoguerra e ha contribuito a porre in salvo l'esistenza di innumerevoli esseri umani. Ma, come osserva Zetter, "le pratiche di intervento e di definizione degli Stati, e il loro carattere politico, dimostrano come l'apparente semplicità di un'etichetta giuridica *de minimis* tenda a dissolversi molto rapidamente".²⁹ Proprio in ragione della possibile applicabilità della definizione giuridica a un numero crescente di persone, ognuna delle sue parole è stata oggetto di interpretazioni puntigliose e differenti interpretazioni. Alla definizione contenuta nella Convenzione del 1951 è stato ripetutamente addebitato, in particolare, il carattere restrittivo – ovvero di considerare la persecuzione individuale come il solo fattore causale suscettibile di permettere l'acquisizione dello status di rifugiato. Infatti, alcuni autori hanno rilevato come il criterio della persecuzione tenda a suggerire che i fattori causali all'origine dalla migrazione forzata vadano ricondotti unicamente a eventi e situazioni interni ai singoli Stati, ignorando così il fatto che "la persecuzione è correlata ad ampi processi storici in cui interagiscono complesse forze interne ed esterne".³⁰ Per questo sarebbe opportuno individuare nella "fondata paura della violenza" il tratto comune a figure altrimenti distinte come attivisti e oppositori politici da un lato e vittime inermi delle persecuzioni "privatizzate" perpetrate da gruppi non direttamente riconducibili agli apparati formali di sicurezza e di controllo dello Stato dall'altro.

La violenza può essere diretta o indiretta, conseguenza di un conflitto esterno o di un conflitto interno oppure può essere provocata dalla imposizione di condizioni tali da rendere impossibile la permanenza. La fuga stessa può essere considerata come una forma di violenza, se provocata dalla minaccia del male che può essere inflitto da altre persone in virtù di rapporti asimmetrici di forza e di potere. È l'esperienza del male, del disvalore o dell'antivalore a indurre gli esseri umani ad abbandonare il paese d'origine alla ricerca di una destinazione in cui non essere più schiave della crudeltà di altre persone e della iniquità di trattamenti, pratiche sociali e istituzioni politiche. Per questo ai rifugiati va riconosciuto "un legittimo titolo a una specifica forma di assistenza, incluso l'asilo temporaneo o permanente nel territorio di Stati

²⁹ R. Zetter, *Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity*, cit., p. 40.

³⁰ A. R. Zolberg, A. Suhrke e S. Aguayo, *Escape from Violence*, cit., p. 25.

dei quali non sono membri”.³¹ Ciò nonostante, anche questa definizione può essere limitativa. Essa pone l’accento sull’attraversamento di un confine di Stato e sui diritti che spettano al rifugiato, come la tutela giuridica dalla deportazione o dal rimpatrio forzato nel paese di origine. Non è così scontato, però che questa definizione risponda ai bisogni di chi, oggi, fugge dalle persecuzioni legate all’appartenenza politica, religiosa, etnica, tribale ma anche da catastrofi climatiche o ambientali, dalla desertificazione o dalla fame. Non a caso, alcuni autori ritengono opportuna una diversificazione e una espansione giuridica della categoria di rifugiato in modo da includere tutti le persone che sono state sradicate a forza indipendentemente dal fatto che abbiano lasciato il paese di origine o che siano stati riconosciuti dai governi dei paesi ospitanti o dall’UNHCR.³²

Un approfondito esame concettuale dei fattori causali all’origine delle migrazioni forzate è stato offerto da Andrew Shacknove. Shacknove individua quattro implicite assunzioni alla base della definizione contenuta nella Convenzione del 1951: che alla base del rapporto tra i cittadini e le rispettive autorità statuali vi sia un legame di fiducia, fedeltà, protezione e assistenza; che nel caso del rifugiato questo legame sia stato spezzato; che la persecuzione e l’alienazione siano le manifestazioni ricorrenti e strutturali, non episodiche né transitorie, di questa rottura del ‘contratto sociale’; che queste manifestazioni siano condizioni necessarie e sufficienti per ascrivere a una persona lo status di rifugiato. Tuttavia, sia la persecuzione che l’alienazione sono, secondo Shacknove, ipotesi che dovrebbero essere rivedute o ridiscusse. La persecuzione è una condizione sufficiente per ritenere che il legame ‘normale’ tra il cittadino e lo Stato sia stato spezzato, ma non è una condizione necessaria. Si tratta solo della manifestazione di un fenomeno più ampio: può essere l’espressione della incapacità dello Stato di adempiere ai suoi obblighi fondamentali, per esempio provvedere all’adeguato soddisfacimento dei bisogni primari, ma anche delle minacce alla sicurezza fisica della sua popolazione che possono derivare sia dall’azione sia dall’inazione dei suoi apparati e delle sue istituzioni.³³ Anche una risposta mancata o insufficiente dello Stato di fronte a un disastro naturale, oppure una forma selettiva e iniqua di assegnazione delle risorse materiali e finanziarie, può incidere pesantemente sulla capacità degli individui di sopravvivere in modo decente. Ma, per distinguerlo da tutti gli altri esseri umani in condizioni di disperato bisogno, è necessario che il rifugiato si trovi entro il raggio d’azione della comunità internazionale. In altre parole, suggerisce Shacknove, il rifugiato non deve necessariamente di attraversare una frontiera internazionale per ottenere tale accesso, ma deve essere in una situazione che gli consenta di ottenere assistenza internazionale: “Se una persona viaggia per dieci miglia e attraversa un confine

³¹ *Ibid.*, p. 33.

³² G. Loescher, *Refugee Movements and International Security*, Adelphi Paper 268, International Institute for Strategic Studies, London, Brassey’s, 1992, pp. 6-8.

³³ A. E. Shacknove, *Who Is a Refugee?*, cit., pp. 275-277.

internazionale o copre la stessa distanza lungo la strada che lo porta a una provincia vicina, ciò può essere cruciale per determinare l'azione logistica e diplomatica, [ma] dal punto di vista concettuale, [...] la condizione di rifugiato non è correlata alla migrazione".³⁴ L'etichetta di "rifugiato" dovrebbe perciò essere riservata agli individui "a cui il governo non riesce a garantire i bisogni fondamentali, che non hanno altra possibilità se non quella di fare ricorso alla comunità internazionale per fare in modo che questi bisogni vengano soddisfatti, e che sono situati in un modo che sia tale da rendere possibile l'assistenza internazionale".³⁵

Ora, questa prospettiva ha l'indubbio merito di contribuire alla diversificazione e all'espansione giuridica della categoria di rifugiato. Ci costringe, per esempio, a prendere in considerazione fattori causali che non sempre vengono ritenuti riconducibili alle responsabilità dello Stato, come le carestie, che condannano milioni di esseri umani a uno stato generale di denutrizione e fame cronica. E tuttavia, l'insistenza sulla necessità che il "rifugiato" si trovi entro il raggio d'azione dell'aiuto internazionale equivale a circoscrivere l'ambito di chi può beneficiare dell'intervento delle agenzie umanitarie in quanto "rifugiato" esattamente nello stesso modo stabilito dalla Convenzione del 1951. In secondo luogo, Shacknove sostiene che le azioni degli Stati e dei rispettivi organi, apparati e istituzioni vadano considerate come la diretta matrice causale del fenomeno. Tuttavia, anche se la responsabilità diretta degli Stati non può, ovviamente, essere sottaciuta, gli Stati non sono monadi isolate, ma operano nel quadro di un sistema internazionale che distribuisce mandati, poteri e privilegi tra i suoi membri e al di là di essi e che non sempre rende facile procedere all'assegnazione di singole responsabilità. Ma, e soprattutto, è l'ordine internazionale "statocentrico", costituito da Stati nazionali territorialmente definiti che presidiano i rispettivi confini nazionali allo scopo di tenere fuori stranieri e immigrati, a essere largamente responsabile dell'"emergenza rifugiati". La guerra o la persecuzione possono costituire fattori all'origine di dinamiche locali suscettibili di generare delle specifiche circostanze di indegnità, ma l'esistenza stessa dei rifugiati non sarebbe possibile se il regime politico della sovranità territorialmente delimitata non avesse inventato i confini per affrontare e gestire, selettivamente e discrezionalmente, i differenti tipi di mobilità che attraversano e intersecano lo spazio globale. Infine, Shacknove dà per scontato il presupposto che sta alla base della definizione della Convenzione del 1951, ossia quel modello unitario di cittadinanza nazionale che rappresenta la preconditione per l'attribuzione di diritti in virtù dell'adesione esclusiva a un territorio, a una storia e a una tradizione. Così facendo egli riconferma l'immagine convenzionale del cittadino quale figura 'normale' dell'appartenenza e del rifugiato come l'eccezione che non rientra nelle coordinate spaziali dello Stato territoriale. In questo modo viene indirettamente

³⁴ *Ibid.*, p. 283.

³⁵ *Ibid.*, p. 284.

ribadita quella minaccia di illegalizzazione che si serve dell'equiparazione tra migrante economico 'illegale' e migrante forzato per sovrapporre lo statuto giuridico e politico dell'uno su quello dell'altro – con il risultato di mutare il regime di assistenza dei rifugiati e da rimettere in discussione i principi apolitici di universalità e benevolenza sui quali pretende di fondarsi.³⁶

3. CONSEGUENZE DI UNA DEFINIZIONE

La categoria di “rifugiato” presenta una ulteriore difficoltà. Il tentativo di proporre il concetto nella chiave di una categoria onnicomprensiva risulta problematico fin dall'inizio a causa del messaggio implicito che le rappresentazioni a esso associato tendono a evocare. I sociologi e gli antropologi, non meno degli attori non governativi che operano sul campo, hanno spesso manifestato una malcelata insofferenza per le definizioni di tipo giuridico, dal momento che richiamano alla mente masse informi di esseri umani particolarmente sfortunati, devastati e spogliati della loro umanità, e suggeriscono “immagini di dipendenza, impotenza e miseria”.³⁷ L'idea di rifugiato che ha monopolizzato l'immaginario collettivo evoca uno scenario di devastazione e perdita, che condanna le vittime a uno stato di inazione e passività. Naturalmente, le storie inenarrabili di dolore e devastazione non sono una finzione e riguardano milioni di persone, ma la tendenza a trasformare gli individui in semplici corpi sofferenti privi di soggettività presenta un rischio non da poco: quello di considerare come un ‘vero’ rifugiato soltanto chi corrisponde allo stereotipo della “nuda vita”, vulnerabile e indifesa. E quindi di dissolvere l'aura di compassione ed empatia che circonda le ‘vittime’ non appena agiscono da “non-vittime, non esibendo il comportamento passivo considerato normale per le vittime”.³⁸ Il paradosso è che non viene lasciato alcuno spazio alla soggettività e all'autonomia di chi è fuggito *anche* perché gli è stato impedito – da parte di chi ha talvolta esplorato l'intera gamma delle circostanze del disumano – di scegliere la vita che avrebbe ritenuto opportuno condurre. Il rifugiato non è più qualcuno capace di *agency*, ma è solo uno degli innumerevoli e indistinguibili esseri umani che costituiscono “una massa amorfa, senza volto e senza parole”.³⁹ Ma ciò non è casuale: nell'orizzonte del regime umanitario il rifugiato è sia il mezzo sia il fine: l'immagine del rifugiato-vittima veicolata dalle immagini di repertorio – persone che si accalcano in barconi stipati

³⁶ P. Nyers, *Rethinking Refugees. Beyond States of Emergency*, New York, Routledge, 2006.

³⁷ B. E. Harrell-Bond e E. Voutira, *Anthropology and the Study of Refugees*, “Anthropology Today”, 4, 1992, p. 7.

³⁸ J. van Dijk, *Free the Victim: A Critique of the Western Conception of Victimhood*, “International Review of Victimology”, 16, 2009, p. 15.

³⁹ N. Soguk, *States and Strangers: Refugees and Displacements of Statecraft*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, p. 242.

oppure bloccate davanti a muri e fili spinati – serve a risvegliare nell’opinione pubblica l’attenzione e l’empatia che serviranno a procacciare i finanziamenti destinati ai programmi di aiuto e assistenza.⁴⁰ Perciò la sua definizione in quanto vittima è necessaria; nella teoria, per la sopravvivenza del concetto, nella pratica, per la sopravvivenza dell’individuo. Ma ciò contribuisce a trasformare la definizione di rifugiato in una “astrazione assoluta” (Said), in una categoria destinata a rendere gli individui coerenti con la definizione convenzionale e quindi idonei unicamente a ricevere aiuto, tutela e assistenza.

Si tratta però di un’astrazione che ha significativi effetti politici: “sin troppo spesso l’etichetta di ‘rifugiato’ costruisce artificialmente e degrada le persone riducendole a una categoria omogenea e monodimensionale, [quando invece,] si tratta di una categoria estremamente eterogenea di persone, accomunate soltanto dall’esperienza condivisa della migrazione forzata”.⁴¹ La riduzione di storie e biografie individuali a una sola dimensione, quella unilaterale di vittime schiacciate dalle circostanze, prelude al sacrificio di ogni idea definita di soggettività e di ogni forma di diritto che possa ancora rappresentarla, a cominciare proprio da quella forma di soggettività che riplasma e ridefinisce le situazioni di *displacement*. I processi di desoggettivazione che investono i rifugiati e danno origine alle categorie cumulative che creano il rifugiato-massa azzerano ogni individualità e producono uno spazio di indistinzione, “un mondo fluttuante al di là o al di sopra della politica, oltre e al di là della storia – un mondo in cui i rifugiati sono semplicemente delle ‘vittime’”; ed è questo “mondo fluttuante, privo della gravità della storia e della politica, che può in ultima analisi diventare un contesto profondamente disumanizzante anche quando li protegge”.⁴² Ma è inopportuno impiegare il termine come un’etichetta per una tipologia “generalizzata” di persone in quanto l’idea stessa che sta alla base del concetto è che “i movimenti forzati della popolazione hanno cause storiche e politiche straordinariamente diverse e coinvolgono persone che, per quanto condividano un’esperienza di *displacement*, si trovano in situazioni di difficoltà qualitativamente diverse”.⁴³ In altre parole, se si guarda al problema da una prospettiva etnografica o antropologica è impossibile comprimere la straordinaria diversità di storie, esperienze e persone sotto una sola rubrica. Proprio l’adozione di questa prospettiva può servire a ostacolare i processi di stereotipizzazione, che creano delle identità amministrativamente programmate per adattarsi al “processo di vittimizzazione”⁴⁴

⁴⁰ B. Harrell-Bond, E. Voutira e M. Leopold, *Counting the Refugees: Gifts, Givers, Patrons and Clients*, “Journal of Refugee Studies”, 3/4, 1992, p. 205.

⁴¹ E. Lammers, *Refugees, Gender and Human Security: A Theoretical Introduction and Annotated Bibliography*, Utrecht, International Books, 1999, p. 22.

⁴² R. Zetter, *Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity*, cit. pp. 40-41.

⁴³ L. H. Malkki, *Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania*, Chicago, University of Chicago Press, 1995, p. 496.

⁴⁴ D. Fassin e R. Rechtman, *The Empire of Trauma: An Inquiry into the Condition of Victimhood*, Princeton, N.J., Princeton University Press, 2009.

destinato, a sua volta, a essere linguisticamente implementato dal linguaggio dalle politiche e dai programmi istituzionali di assistenza: compassione, benevolenza, neutralità e spirito umanitario.⁴⁵ Il mondo della burocrazia umanitaria è (certo non solo, ma anche) un mondo di protocolli e vincoli, che porta gli individui ad adottare pratiche e comportamenti in linea con quanto previsto dalla definizione – presuntivamente neutrale e apolitica – che viene loro ascritta.⁴⁶ Se vuole godere della tutela e delle garanzie, dei benefici e delle risorse che il regime umanitario gli mette a disposizione, è necessario che il rifugiato si adegui allo stereotipo del rifugiato-vittima e a un profilo di inazione, dipendenza e riconoscenza. Il sistema umanitario creato per prestare soccorso, aiuto e assistenza si presenta come indipendente e neutrale, ma ‘umanizza’ i rifugiati secondo modalità che sono tanto politiche, poiché interviene nei rapporti di forza e nei conflitti sul controllo delle risorse locali, quanto profondamente ambivalenti: crea e impone una dipendenza istituzionalizzata, che trasforma l’esperienza della persona *displaced* in una profezia che si autoavvera; assegna un’identità, ma questa identità è stereotipata; depotenzia l’autonomia delle persone, anche se opera per garantire i diritti individuali; assiste individui che attraversando un confine sfidano il simbolo più visibile dell’autorità statale, ma ne riconferma indirettamente la sovranità.

E tuttavia, i processi di stereotipizzazione che spingono gli individui ad assimilarsi alla immagine della vittima sortiscono esiti altrettanto ambivalenti, poiché anche nelle condizioni più estreme essi svolgono un certo ruolo nella elaborazione di una diversa immagine di sé. L’identificazione fatta calare paternalisticamente dall’alto può rappresentare una opportunità da usare a proprio vantaggio: attraverso l’etichetta di “rifugiato” l’umanità *displaced* può acquisire un senso di appartenenza anche nelle condizioni più estreme. Con il tempo, questo senso di appartenenza può dare origine a forme di solidarietà delle quali ci si può servire per esercitare pressioni sulle agenzie che appongono ai migranti forzati l’etichetta di “rifugiato” – governi, organizzazioni umanitarie, strutture di assistenza, la stessa UNHCR. Per esempio, i rifugiati che non hanno rinunciato alla speranza in una migrazione di ritorno avranno scarso interesse a radicarsi nella società ricevente e si adopereranno per conservare lo status loro ascritto: “se l’assimilazione fosse coronata dal successo, l’etichetta potrebbe appannarsi e la pressione a favore del rimpatrio andrebbe così perduta”.⁴⁷ Proprio la definizione può consentire ai rifugiati di perseguire i propri programmi e di agire diversamente rispetto a quanto previsto dalle nomenclature e dai sistemi di classificazione. L’acquisizione dell’etichetta può mettere il “rifugiato” in

⁴⁵ M. Calloni (cura di), *Umanizzare l’Umanitarismo? Limiti e Potenzialità della Comunità Internazionale*, Torino, Utet, 2009.

⁴⁶ ⁴⁶ D. Fassin, *Humanitarian Reason. A Moral History of the Present*, Berkeley, University of California Press, 2012.

⁴⁷ R. Zetter, *Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity*, cit., pp. 53 e 55.

condizioni di crearsi una propria identità politica e dunque di agire indipendentemente dal suo statuto legale, di trasformarsi in una controparte attiva del sistema umanitario e di ricostruire il proprio sé all'interno del diverso contesto. Tutto ciò spinge il concetto di rifugiato al di là della semplice opposizione tra inclusione ed esclusione e ne mette in luce ambiguità e contraddizioni: definito come un campo di tensione e di conflitto, il concetto evoca un ordine esterno che si configura sia in termini di costante minaccia e di radicale esclusione sia di richiamo a interessi, appartenenze, lealtà e affiliazioni a cui si è dovuto rinunciare; e un ordine interno, che da un lato promette accoglienza e ospitalità e dall'altro – in nome di preoccupazioni per la sicurezza e retoriche populiste – guarda al migrante forzato come a un 'falso' rifugiato e sottopone molti rifugiati e richiedenti asilo a processi di illegalizzazione. Anche per questo il termine "rifugiato" non può essere concepito né in modo statico né in modo burocratico. E, paradossalmente, può essere una preziosa "moneta politica" sia per chi ne è destinatario sia per chi possiede l'autorità di applicarlo, che "può essere 'investita' per incoraggiare l'assistenza dei donatori e delle agenzie umanitarie".⁴⁸ Naturalmente, la diversità delle interpretazioni non può che dare origini a continue fluttuazioni nei "tassi di cambio", ma la tendenza prevalente a cui è dato oggi di assistere è quella di una conservazione apparentemente costante del suo valore nominale e di un continuo deprezzamento del suo valore reale.

4. UN'ALTRA DEFINIZIONE

Tuttavia, prendere atto dei mutevoli confini semantici della categoria, del suo carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo, non fa venir meno l'esigenza pratica, politica e morale di individuare uno strumento giuridico in grado di proteggere esseri umani in fuga da quanto può loro accadere nello spazio del male. E ciò, in particolare, per invertire la tendenza sempre più diffusa a identificare il profilo del rifugiato dapprima quello dello sfollato, in seguito del richiedente asilo respinto e infine con quello del migrante illegale.⁴⁹ Questo progressivo slittamento categoriale va contrastato, per evitare che la stretta delle politiche migratorie attuata dagli Stati per frenare la diversificazione e l'espansione giuridica della categoria possa svuotare e rendere inefficace il regime presuntivamente neutrale e apolitico di assistenza e tutela dei rifugiati. Ora, è possibile proporre una definizione che si concentri sui tratti che caratterizzano l'identità di questa categoria e sulle circostanze che condizionano la forma e il significato della sua azione sociale anche senza cancellare

⁴⁸ *Ibid.*, p. 58.

⁴⁹ M. Agier, "Forced Migration and Asylum: Stateless Citizens Today", cit., p. 187.

caratteristiche individuali e biografiche, senza ridurre le persone a categorie astratte e spersonalizzanti, che trasformano vite vissute nella loro singolarità in masse indistinte da gestire, nel migliore dei casi, secondo criteri “umanitari”. La definizione proposta da Emma Haddad, secondo la quale “il ‘rifugiato’ è un individuo che è stato costretto, in misura significativa, a vivere al di fuori della comunità politica nazionale a tempo indeterminato”,⁵⁰ sembra rispondere a questa esigenza, poiché intreccia tre aspetti egualmente essenziali: un codice (internazionale e giuridico), una categoria (nazionale e amministrativo) e una identità (individuale e soggettiva).

Anzitutto, questa definizione non lascia cadere la distinzione analitica tra forme volontarie e forme coatte di migrazione: nel caso dei rifugiati, l’abbandono dei paesi di origine avviene perché la vita è diventata così insostenibile – a causa di persecuzioni, violenza generalizzata e mancato rispetto dei diritti umani – da costringerli all’esodo. Questa definizione esclude la possibilità che gli individui abbiano scelto volontariamente di attraversare un confine, ma non pone condizioni limitative circa i livelli di costrizione, né istituisce diversi livelli di gradazione tra le innumerevoli forme in cui la violenza può essere esercitata e che sono state all’origine della loro ‘scelta’. È irrilevante sapere se la fuga sia stata provocata da un ordine formale di espulsione emesso dall’autorità politica o da circostanze di vita così estreme da rendere impossibile la permanenza: si tratta pur sempre di una “scelta forzata” che non ha lasciato spazio ad alcuna alternativa. In secondo luogo, inserisce un elemento temporale, che rimane però imprecisato. In linea di principio, nulla impedisce a un migrante volontario di fare ritorno al paese d’origine ogni volta che lo desidera. Al migrante forzato questa scelta risulta invece preclusa, poiché, per l’intero arco di tempo in cui si trova nel paese di rifugio, le condizioni del paese di origine sono tali da impedire il rimpatrio. Il caso estremo è rappresentato dai rifugiati protratti, costretti a vivere nei campi di trattenimento o di detenzione. Infine, la definizione è essenzialmente politica, e colloca la prospettiva giuridica solo in via subordinata. In un ordine internazionale ancora formalmente caratterizzato dal modello westfaliano, che presuppone l’esistenza di un’autorità politica dotata del potere supremo su una porzione di territorio delimitata da confini attentamente presidiati, serve a ricordare come sia il movimento delle persone da un confine all’altro a minacciare il simbolo che più di ogni altro rappresenta le prerogative legate alla sovranità territoriale.

Ma, e soprattutto, questa definizione ricorda come sia la politica di controllo dei confini territoriali – creata simultaneamente alla sovranità degli Stati-nazione e alla loro volontà di porsi a presidio di un vincolo di appartenenza ‘culturale’ – a essere all’origine della figura e del concetto di “rifugiato”.⁵¹ I rifugiati sono la conseguenza

⁵⁰ E. Haddad, *The Refugee in International Society. Between Sovereigns*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 42.

⁵¹ C. Harding e C.L. Lim, “The Significance of Westphalia: an Archaeology of the International Legal Order” in Id., (a cura di), *Renegotiating Westphalia. Essays and Commentary on the European*

diretta di un conflitto internazionale oppure della incapacità di uno “Stato fallito” di realizzare alcune delle condizioni di base e delle responsabilità di un legittimo Stato sovrano. Sono queste le circostanze che portano interi gruppi di persone a perdere la protezione del corpo giuridico sovrano di appartenenza – al punto che, in alcune situazioni, possono essere denaturalizzati o denazionalizzati – e a dover attraversare i confini di un altro Stato alla ricerca di rifugio o asilo. Eppure gli individui possono non essere materialmente in grado di attraversare un confine internazionale pur trovandosi esattamente, da ogni punto di vista, nella stessa situazione di quelli che sono invece riusciti a superare l’istituzione che più di altra include gli appartenenti ed esclude i non-appartenenti. Non esiste alcuna differenza concettuale tra i “rifugiati” e gli “sfollati interni” (IDP, *Internally Displaced Persons*), coloro che sono costretti a spostarsi per conflitti o cause naturali all’*interno* della propria nazione – a indiretta conferma di quanto sia arbitraria la volontà discrezionale degli Stati di custodire *il dovere di garantire l’asilo* come una prerogativa sovrana gelosamente custodita. E anzi, quanto sia arbitraria proprio questa stessa distinzione, poiché non è il superamento di un confine a rendere moralmente più rilevanti i criteri di giudizio morale validi in circostanze che sotto ogni altro punto di vista sono esattamente uguali.

Il concetto di rifugiato si sottrae, di conseguenza, a una definizione giuridica astratta e decontestualizzata, valida ovunque e a prescindere da ogni altra considerazione. Come ogni rifugiato ha una storia diversa da raccontare riguardo all’esperienza che lo ha reso tale, così i vari contesti, istanze morali e lotte politiche che si cristallizzano in una definizione non sempre possono trovare la via di una traduzione formale lineare e priva di aspetti controversi: il rifugiato, “anche se categorizzabile, va in ogni caso al di là della categorizzazione”.⁵² Ciò che va comunque costantemente ribadito è che, nel caso del rifugiato, il problema della definizione rappresenta molto più che una semplice questione di semantica e il problema di chi rientri o meno nella categoria può segnare la differenza tra la vita e la morte. In ogni caso, una definizione di tipo essenzialistico non è praticabile perché tende a essere avulsa dai bisogni reali, correlata a un idealtipo immaginato e decontestualizzato che si presta alla standardizzazione e alla burocratizzazione. Ma non è neppure auspicabile, perché la diversità delle definizioni può servire tanto a soddisfare le differenti esigenze dei vari attori in campo, quanto la sua natura strutturalmente mutevole e adattabile.

and Conceptual Foundations of Modern International Law, The Hague, Kluwer Law International, 1999, p. 18; G. Cornelisse, *Immigration Detention and Human Rights. Rethinking Territorial Sovereignty*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2010, p. 331.

⁵² M. Dillon, “The Scandal of the Refugee: Some Reflections on the ‘Inter’ of International Relations and Continental Thought”, in D. Campbell e M. J. Shapiro (a cura di), *Moral Spaces: Rethinking Ethics and World Politics*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, p. 106.

In questo senso, la definizione suggerita da Haddad offre una spiegazione del concetto di “rifugiato” che è sufficientemente ampia da valorizzare biografie concrete ed esperienze vissute, ma che è anche, al tempo stesso, sufficientemente circoscritta da non diluirne il valore pratico-operativo. Essa ricomprende sia i tratti comuni necessari a restituire il senso delle esperienze individuali che contribuiscono alla situazione e alla sua rappresentazione politica sia gli elementi più generali che sono altrettanto necessari affinché non perda valore analitico. Infatti, rinunciando a offrire una casistica più o meno dettagliata dei fattori politici “di spinta” che danno forma e significato all’esperienza migratoria del rifugiato, questa definizione comprende la moltitudine di fattori che possono spingere l’individuo ad attraversare un confine politico e a porsi sotto la protezione di uno Stato per il quale è, e quasi sempre rimarrà tale per un tempo indefinito, uno straniero. E, proprio perché pone l’accento sul termine “individuo”, richiama infine l’esigenza di conservare intatto il senso dell’identità personale, che qualunque definizione tende inevitabilmente a diluire, e di ricordare come ogni generalizzazione significhi qualcosa di diverso per ciascuna delle persone alle quali viene applicata.